



44.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- ## IL TRIBUNALE FEDERALE

- SSD BEACH WORLD PESCARA “(cod. 140690128), in persona del Presidente pro-tempore, Sig. De Collibus Simone, la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2 e 50 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver tenuto fede agli impegni pattizi derivanti dal contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’atleta C. O.in data 13.08.2024 omettendo, in particolare, di provvedere al pagamento in favore dell’atleta C. O.dei compensi per le prestazioni sportive svolte dall’atleta in favore del sodalizio e



relativi alla mensilità di dicembre 2024 per la metà dell'importo e per l'intero importo delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, come da atto delle conclusioni del 2 settembre 2025 ritualmente notificato”.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto/segnalazione inviato mezzo *e-mail* in data 1/7/2025 dall'atleta C. O., con il quale veniva segnalato agli Uffici della Procura Federale la mancata corresponsione da parte del sodalizio incolpato della mensilità del mese di dicembre 2024 per la metà e per l'intero importo delle mensilità relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 2025 - maturate a norma del contratto di lavoro sportivo sottoscritto tra le parti in data 13/8/2024 -.

La Procura Federale, ai fini di raggiungere la prova circa la responsabilità del Presidente e del sodalizio in ordine all'illecito segnalato, provvedeva in via istruttoria a richiedere all'atleta esponente di voler integrare la comunicazione dell'1/7/2025 con la copia del contratto sottoscritto tra le parti in data 13/8/2024.

A seguito della suddetta richiesta, la Procura acquisiva agli atti il suddetto contratto dal quale si evince il compenso dovuto dal sodalizio incolpato in favore dell'atleta.

Non avendo gli incolpati svolto alcuna attività difensiva, la Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 10/12/2025.

In tale sede il rappresentante della Procura federale, Avv. Alessandro Guarnaschelli, riportandosi all'atto di deferimento correttamente notificato, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei prevenuti, chiedendo di applicare a carico degli stessi idonea sanzione.

Compariva, altresì, il Presidente Sig. Simone De Collibus il quale, nell'ambito della fase di discussione del procedimento, non contestava gli addebiti formulati dalla Procura nei propri confronti.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento oggetto di incolpazione, oltre ad essere documentalmente provato e non contestato dagli incolpati, risulta essere disciplinarmente rilevante, tenuto conto della non trascurabile entità dell'inadempimento e dell'assenza di scriminanti rispetto alla grave condotta perpetrata in danno all'atleta.



Conseguentemente, il comportamento omissivo di cui al presente procedimento risulta essere lesivo dell'affidamento che gli affiliati ed i tesserati debbono poter riporre sulla reciproca salvaguardia dei rispettivi diritti e si pone in netto contrasto con il Principio di lealtà, sancito all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*).

Ed ancora, si appalesa la violazione del disposto dell'art. 3 dello Statuto FIPAV (*"Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI"*) e dell'art. 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali"*).

Sussistono, altresì, i requisiti per procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del Sodalizio, in forza dell'art. 76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV (*Responsabilità delle società*), in virtù dell'inadempimento posto in essere dal Sig. Simone De Collibus, quale Presidente *p.t.* della S.S.D. BEACH WORLD PESCARA.

Risulta accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. Simone De Collibus per mesi 3 e la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00) a carico della S.S.D. BEACH WORLD PESCARA in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 11 Dicembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 Dicembre 2025